



# COMUNE DI NOVAFELTRIA

PROVINCIA DI RIMINI

Codici Istat	NOVAFELTRIA 023	RN 099
--------------	-----------------	--------

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### C O P I A

**CONFERMA ALIQUOTE TASI - ANNO 2018.**

*Nr. Progr.* **7**

*Data* **05/03/2018**

*Seduta NR.* **1**

Il giorno 05/03/2018, alle ore 21:07, nella Sala del RIDOTTO c/o Teatro Sociale, via Mazzini n. 69, Novafeltria.

Alla PRIMA Convocazione in sessione STRAORDINARIA, che è stata partecipata ai signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<i>Consiglieri</i>	<i>Pre.</i>	<i>Consiglieri</i>	<i>Pre.</i>
ZANCHINI STEFANO	S	TONI MORENA	S
VANNONI ELENA in DELL'ANNA	S	ANGELINI ELISA IN GABRIELLI	S
PANDOLFI FABIO	S	BERARDI GABRIELE	S
RINALDI LUCA	S	SEBASTIANI MIRKO	S
CANTORI LORENZO	S	BALDININI IVANA	S
ALESSI ANGELICA	S	BARBIERI BIANCA	S
GUIDI FEDERICA	S		

*Presenti: 13*

*Assenti: 0*

*Assegnati: 13*

*In Carica: 13*

#### **Assenti i signori:**

*Nessun convocato risulta assente giustificato*

Gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta.

Presiede il sig CANTORI LORENZO nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico-amministrativa e verbalizzazione (art. 97 del T.U. 18.08.2000 n. 267) il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ROSA LAURA CALIGNANO.

La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i signori: ANGELINI ELISA IN GABRIELLI, ALESSI ANGELICA, SEBASTIANI MIRKO.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO:  
CONFERMA ALIQUOTE TASI - ANNO 2018.

Il Consiglio Comunale

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, e legge conversione 2 maggio 2014, n. 68 con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.";

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 06/08/2014;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di C.C. n. 35 del 06/08/2014 con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2014;
- la deliberazione di C.C. n. 31 del 30/07/2015 con la quale sono state confermate le aliquote TASI per l'anno 2015;
- la deliberazione di C.C. n. 25 del 18/05/2016 con la quale sono state confermate le aliquote TASI per l'anno 2016;
- la deliberazione di C.C. n. 11 del 30/03/2017 con la quale sono state confermate le aliquote TASI per l'anno 2017;

TENUTO CONTO che:

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;
- il comma 676 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- il citato comma 676 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, dispone inoltre che per il solo anno 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il citato comma 677, ultimo periodo, dell'art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto- legge n. 201/2011;

VISTA la propria precedente deliberazione in data odierna, con la quale sono state confermate, per l'anno

di imposta in corso le aliquote ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria;

DATO ATTO che in sede di determinazione delle aliquote occorre rispettare la "clausola di salvaguardia" di cui all'art. 1, comma 677, della L. n. 147/2013, come successivamente modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 16/2014;

VISTO l'art. 9-bis del D.L. n. 47 del 28/03/2014 inserito dalla Legge di conversione n. 80 del 23/05/2014;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

VISTO che la Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali ed in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

"14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- a) al comma 639, le parole: << a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile>> sono sostituite dalle seguenti: << a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, e A9>>;
- b) il comma 669 è sostituito dal seguente:  
<< 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, e A9>>" ;

VISTO che con il suddetto comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, e A9;

RICHIAMATA la legge di stabilità 2018 (Legge n. 205 del 27/12/2017) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali anche per l'anno 2018, rispetto ai livelli deliberati per il 2017, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO quindi di confermare le aliquote ai fini del pagamento della TASI, stabilite nell'anno 2014 e confermate per l'anno 2016 e 2017, anche per l'anno 2018, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 677, della L. n. 147/2013 e s.m. ed i.:

TIPOLOGIA	
Abitazione principale solo categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,00 per mille
Abitazione principale (cat. da A2 a A7) e relative pertinenze	0,00 per mille
Immobili merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita) non locati	2,0 per mille

Case abitate dai genitori e figli del proprietario o dell'usufruttuario, con obbligo di residenza e dimora con il proprio nucleo familiare (cat. da A2 a A7) e relative pertinenze.	0,0 per mille
Fabbricati Rurali Strumentali	0,5 per mille
Altri immobili	0 per mille
Aree Fabbricabili	0 per mille

RITENUTO di individuare i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI:

- illuminazione pubblica;
- manutenzione strade;
- manutenzione del verde e servizi ambientali;
- sicurezza;
- biblioteca;

DATO ATTO del mancato gettito a seguito dell'abrogazione dell'IMU abitazione principale (Cat. da A2 a A7) nonché della ulteriore riduzione del Fondo di Solidarietà Comunale;

RICHIAMATI:

- il decreto del Ministro dell'Interno del 29/11/2017, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 06/12/2017, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali, è stato differito al 28 febbraio 2018;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 09/02/2018, pubblicato sulla G.U. n. 38 del 15/02/2018, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali, è ulteriormente differito al 31 marzo 2018;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, dal Responsabile del 2° Settore, Dott.ssa Masi Patrizia;

UDITI gli interventi riportati nell'allegato, come da registrazione;

RICHIAMATI:

- il vigente Statuto comunale;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 1, comma 169 della L. n. 296/2006;
- il vigente regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli n. 9 e n. 4 astenuti (Berardi Gabriele, Barbieri Bianca, Baldinini Ivana e Sebastiani Mirko) espressi per alzata di mano;

### DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2018, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, in vigore dal 1 gennaio 2017, di seguito riportate:

TIPOLOGIA	
Abitazione principale solo categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0 per mille
Abitazione principale (cat. da A2 a A7) e relative pertinenze	0 per mille

Immobili merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita) non locati	2,0 per mille
Case abitate dai genitori e figli del proprietario o dell'usufruttuario, con obbligo di residenza e dimora con il proprio nucleo familiare (cat. da A2 a A7) e relative pertinenze.	0 per mille
Fabbricati Rurali Strumentali	0,5 per mille
Altri immobili	0 per mille
Aree Fabbricabili	0 per mille

2. di dare atto del rispetto della "clausola di salvaguardia" di cui all'art. 1, comma 677, della L. n. 147/2013, come successivamente modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 16/2014;
3. di stimare in € 5.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detractions di cui sopra;
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al reg.to richiamato in premessa;
5. di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Patrizia Masi alla quale sarà consegnata copia del presente atto;
6. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;
7. di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: tributi e segreteria;

Successivamente;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 9 e n. 4 astenuti (Berardi Gabriele, Barbieri Bianca, Baldinini Ivana e Sebastiani Mirko) espressi per alzata di mano;

#### DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

=====

**DISCUSSIONE RELATIVA AL PUNTO ALL'ODG N. 6: "CONFERMA ALIQUOTE TASI – ANNO 2018".**

**PRESIDENTE (Cantori Lorenzo)**

Nuovamente assessore Rinaldi.

**RINALDI**

Anche qui come sopra, le aliquote TASI vengono confermate tali e quali a quelle degli anni precedenti, senza modifiche.

**CANTORI**

Procediamo alla votazione:

Chi è favorevole? 9 favorevoli

Contrari ? Nessuno

Astenuti ? 4 astenuti

Immediata eseguibilità:

Chi è favorevole? 9 favorevoli

Contrari ? Nessuno

Astenuti ? 4 astenuti

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 05/03/2018**

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione della prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

**IL PRESIDENTE**

*F.to Lorenzo Cantori*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott. Rosa Laura Calignano*

**IL CONSIGLIERE**

*F.to Vannoni In Dell'Anna Elena*

---

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e all'art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dal 20/03/2018 al 04/04/2018

Novafeltria, lì 20/03/2018

**L' INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE**

*F.to Luca Roberti*

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/03/2018

perchè resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000)

decorsi 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

Novafeltria, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott. Rosa Laura Calignano*

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì \_\_\_\_\_

---

**COMUNE DI NOVAFELTRIA**  
**PROVINCIA DI RIMINI**  
**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Proposta nr. 9                      del 21/02/2018

Delibera nr. 7                      del 05/03/2018

---

**CONFERMA ALIQUOTE TASI - ANNO 2018.**

**PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore " Ragioneria, Contabilità e Finanza, Servizi Demografici, Affari Legali", ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Data, 24/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott.ssa Patrizia Masi

**PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore Ragioneria, contabilità, finanza-Servizi demografici-Affari legali, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Data, 24/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA,  
CONTABILITÀ, FINANZA-SERVIZI  
DEMOGRAFICI-AFFARI LEGALI

F.to Dott.ssa Patrizia Masi